

## **Criteria per gli scrutini intermedi e finali**

Anno Scolastico 2015/2016

### **MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE:**

La valutazione complessiva dello/a studente/ssa si baserà non solo sui risultati effettivi delle singole prove scritte-orali, ma terrà conto del processo di crescita rispetto al livello di partenza, dei tempi di apprendimento, delle attitudini e capacità individuali, dell'impegno e interesse verso le discipline scolastiche.

L'obiettivo della valutazione è quello di rendere lo studente consapevole del proprio percorso di formazione, in condizione di auto-valutarne le dinamiche e i progressi.

1. Le proposte di voto scaturiscono da un congruo numero di prove scritte, grafiche, orali e pratiche svolte all'interno dell'orario di lezione e a casa, prove corrette e classificate.
2. Il voto per le singole materie è assegnato, in ogni caso, dal **consiglio di classe**, il quale inserisce le proposte di valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito su frequenza, partecipazione, impegno, profitto e altri fattori che interessano l'attività scolastica;
3. Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva del percorso formativo dello studente, anche con riferimento a fattori extrascolastici.

Il **Consiglio di Classe**, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:

- le competenze acquisite, nel corso dell'anno, valutandone i progressi rispetto ai livelli di partenza;
- i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato anche rispetto alle iniziative di sostegno e **recupero**;
- il **livello** di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione d'inizio anno, considerando la partecipazione al dialogo educativo, il senso di responsabilità dimostrato verso le attività didattiche, l'impegno e il metodo di studio;

Attribuisce i **crediti scolastici e formativi** sulla base delle tabelle del D.M. n. 42/07 e dei criteri deliberati dal Collegio Docenti.

### **Scrutini intermedi** (O.M. n.92 art.4 comma 2):

*“Per gli studenti che in sede di **scrutinio intermedio**, o anche a seguito di altre verifiche periodiche, presentano **insufficienze in una o più discipline**, il **consiglio di classe predispone interventi di recupero e delle carenze rilevate.***

*Il consiglio di classe procederà ad **analisi attenta dei bisogni** formativi di ciascuno studente e della **natura delle difficoltà rilevate.***

*Il consiglio di classe terrà conto inoltre della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti dai docenti.”*

### **Scrutini finali**

## **Sospensione Giudizio:**

*“Se l’allievo in sede di scrutinio finale **presenta in una o più discipline valutazioni insufficienti**, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”*

In tale caso il consiglio di classe **rinvia la formulazione del giudizio finale** e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

All’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della **“sospensione del giudizio”**.

Il consiglio di classe delibera l’**integrazione dello scrutinio finale**, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, entro l’inizio dell’anno scolastico successivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.”

## **Non ammissione alla classe successiva**

Ai fini di non ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe valuterà l’entità delle gravità delle insufficienze, il loro numero complessivo (almeno tre insufficienze gravi) e tutti gli altri elementi che evidenzino un profilo globalmente negativo.

Solo verificata l’impossibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate entro l’anno scolastico, anche ricorrendo al recupero durante il periodo estivo, formula il giudizio di non ammissione.

### **Mancato conseguimento del limite di frequenza minimo, comprensivo delle deroghe.**

La non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio è rimessa dunque alla decisione del Consiglio di classe in base agli elementi di valutazione emersi e del conseguente quadro generale complessivo. Nei casi in cui non si pervenga, attraverso la discussione, all’unanimità della decisione, si procede a votazione per la sospensione del giudizio o la non ammissione, secondo le modalità di legge.

**Per le classi quinte**, le disposizioni normative prevedono l’**ammissione all’esame di stato** per gli studenti che abbiano conseguito, in sede di scrutinio finale, almeno la **sufficienza in tutte le discipline e nella condotta**.

Delibera Collegio Docenti del 05/11/2015